CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO RELATIVO ALLA SICUREZZA

**Art. 1.** **Soggetti tutelati**

Sulla base di quanto previsto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo da quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, l’istituzione scolastica mette in atto tutte le forme di tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti che, a qualunque titolo, prestano lavoro all’interno dell’istituzione scolastica.

Gli alunni non sono numericamente calcolati ai fini degli obblighi che la legge riferisce al numero del personale impegnato presso l’istituzione scolastica, lo sono invece ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza. Agli studenti in alternanza scuola lavoro si applica quanto previsto dal DM 195/2017 (Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza)

**Art. 2. Obblighi del dirigente scolastico**

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008, ha i seguenti obblighi di sicurezza:

1. redazione del Documento di valutazione dei rischi nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
2. revisione annuale del Documento di valutazione dei rischi;
3. richiesta di interventi di tipo strutturale ed impiantistico all’Ente Locale, unitamente alla richiesta della documentazione relativa agli edifici scolastici;
4. adozione di provvedimenti di emergenza in caso di pericolo grave ed immediato unitamente alla tempestiva informazione all’Ente Locale;
5. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
6. valutazione dei rischi esistenti, conseguente richiesta di intervento all’Ente Locale, adozione di misure di protezione;
7. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure (addetti al SPP addetti antincendio, all’evacuazione, al primo soccorso) nel numero previsto dalla normativa vigente;
8. formazione addetti di cui al punto precedente;
9. formazione rivolta a studenti e personale scolastico;
10. consegna DPI ai lavoratori ed acquisizione agli atti dei relativi verbali di consegna;
11. nomina medico competente se previsto dal Documento di valutazione dei rischi (DVR);
12. attivazione della sorveglianza sanitaria
13. corretta tenuta cartelle sanitarie dei lavoratori soggetti sorveglianza sanitaria e del relativo protocollo sanitario;
14. redazione piano di evacuazione e programmazione prove relative
15. programmazione e svolgimento delle prove di evacuazione nel numero stabilito dal SPP

**Art. 3.** **Servizio di Prevenzione e Protezione**

1. Nell’unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del RLS, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei

compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.

**Art. 4.** **Riunione periodica della sicurezza**

1. Il dirigente scolastico convoca almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, a titolo consultivo, alla quale partecipano:
	1. il dirigente scolastico
	2. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

1

* 1. il medico competente se previsto dal Documento di valutazione dei rischi (DVR)
	2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
	3. gli addetti al SPP
1. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all’esame dei partecipanti:
	* 1. il documento di valutazione dei rischi;
		2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
		3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
		4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
2. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

**Art. 5. Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori**

1. La nomina del medico competente costituisce obbligo per il datore di lavoro qualora in seguito alla valutazione del rischio siano individuati rischi specifici per i quali la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria.

**Art. 6.** **Attività di informazione e formazione dei lavoratori**

Nei limiti delle specifiche risorse assegnate all’istituzione scolastica saranno realizzate le attività di informazione e formazione dei lavoratori e, ove necessario, degli studenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza del 21 dicembre 2011 integrato dall’Accordo del 7 luglio 2016. La formazione è obbligatoria e considerata attività di servizio. Per il personale ATA l’attività di formazione sarà svolta durante l’orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica. In caso di svolgimento al di fuori dell’orario di servizio, il personale ATA potrà recuperare le ore prestate in eccedenza nei periodi di minori esigenze di servizio, sulla base della programmazione disposta dal DSGA.

Per il personale docente, in caso di superamento dell’orario obbligatorio individuale previsto dal CCNL, si procederà alla quantificazione del monte-ore da recuperare/retribuire.

**Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, richiamate dall’art. 50 del D.Lgs 81/2008, le parti concordano su quanto segue;

1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro

nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare negli ambiti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP;

1. durante la consultazione da parte del DS e/o RSPP, prevista dal D.Lgs 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.37del D.Lvo 81/2008.
2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a prendere visione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi e a ricevere le informazioni relative alle misure di prevenzione, alle sostanze ed ai preparati chimici pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro ed agli ambienti di lavoro, alla certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni ed alle malattie professionali;
3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

2

1. per lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, il rappresentante per la sicurezza può utilizzare specifici permessi orari pari ad un monte annuo di 40 ore, in aggiunta ai permessi già previsti per le RSU, se designato all’interno della

Rappresentanza Sindacale Unitaria di Istituto.

**Art. 8. Controversie**

In merito a controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali in materia di salute e sicurezza, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico territoriale previsto dall’art. 51 D.Lgs 81/2008. E’ fatta salva la via giurisdizionale.

3